

Verbale dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto della Compagnia Carnevalesca Ongia

del 16 dicembre 2022

In data 16 dicembre duemilaventidue, alle ore 19.30, si è riunita presso la sede sociale in Muggia Via Mazzarei 2, l'Assemblea dei soci della Compagnia Carnevalesca Ongia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Daniele Crevatin, che, constatato che sono presenti n. 52 soci aventi diritto al voto su n. 75 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'art. 8, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Alessia Tuliach

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e la modifica è fondamentale per l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto composto da n. ventotto articoli.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore dando atto che per la Compagnia Carnevalesca Ongia APS, l'indirizzo è Via Mazzarei 2 a Muggia in provincia di Trieste con Codice Fiscale n. 00890590326

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Il Presidente

Daniela Crevatin

Il segretario verbalizzante

Alessia Tuliach

28/12/2022
E-3035
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe Candin

STATUTO ASSOCIAZIONE ETS
COMPAGNIA CARNEVALESCA ONGIA APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, quale l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Compagnia Carnevalesca Ongia APS".

2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere utilizzati e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Muggia.

4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

5. La modifica dell'indirizzo dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

6. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Friuli Venezia Giulia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore).

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

ALLEGATO RTT
Reg. II 28/12/2022
N° 4884 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin

Assessorato

De G

educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore).

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) partecipare al tradizionale Carnevale Muggesano, mediante la predisposizione di carri allegorici, gruppi mascherati, bande folcloristiche al fine di sviluppare un associazionismo a carattere ricreativo e culturale;

b) promuovere, anche attraverso una propria formazione bandistica e altre attività sociali, l'interesse per la musica e le tradizioni popolari locali e così diffondere la cultura musicale, popolare folkloristica con l'intento anche di valorizzare le potenzialità turistiche e culturali del territorio;

c) organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.);

d) svolgere attività di educazione, formazione e aggiornamento musicale e in genere ogni attività volte a diffondere la cultura musicale;

e) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

f) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.

g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea

Assso Cultural

Dati CIL

con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

h) sollecitare lo svolgimento della vita associativa per favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci.

4. Nell'ambito delle attività di cui sopra, in via secondaria e strumentale, l'associazione ai fini organizzativi, potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture, attrezzature, mezzi idonee all'oggetto della propria attività, somministrare bevande e alimenti e compiere ogni altro atto per il raggiungimento degli scopi di cui sopra il tutto nel rispetto della normativa vigente e con i limiti dalla stessa previsti.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e enti che condividono gli scopi dell'associazione e abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Gli enti che intendano diventare associati dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.

Alessandra Caporali

Del

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e della partecipazione effettiva. In particolare spetta ai soci:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure non versa la quota associativa o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione è escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea da proporsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; nel caso in cui l'associato richieda che sull'esclusione si pronunci l'assemblea la delibera di esclusione è sospesa fino alla decisione dell'assemblea.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017.
- e) Organo di revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

3. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax,

Asses Taploch

CM

Del

P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo.

4. In ogni caso è regolarmente convocata ove siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e ove esistente l'organo di controllo sia presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno di la metà degli associati, in proprio o in delega mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti pre-

Alessio Cephalod

Del CA

senti, in proprio o in delega.

3. L'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dallo stesso Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

6. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

8. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Alessandro Caputo

D. L. M.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto, tra gli associati, dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di undici componenti. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

4. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

5. La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso si applica quanto previsto per l'assemblea degli associati.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

e) nominare eventualmente il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, e i revisori interni;

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Alessio Caporali

Del CA

h) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

9. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a uno o alcuni consiglieri o al Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 16 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 c.c del codice civile.

2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 117/2017.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale procede alle attestazioni previsti per il bilancio sociale e per ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

4. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-

Assoc. Caplucci

Dal 02

nati affari.

6. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'assemblea che nomina il revisore legale fissa l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili. 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;

f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7

del D.Lgs 117/2017;

i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

3. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai proprio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Libri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 22 Bilancio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento del-

Associazione

Del CA

le finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

3. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto e pubblicato con le modalità previste dalla Legge.

5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 23 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 24 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25 - Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente so-

Alexa Caputo

Dal CA

stenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

4. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civili verso i terzi

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 28 - Interpretazione dello statuto rinvio e disposizioni finali,

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

